

Publicato il 01/10/2021

N. 06596/2021REG.PROV.COLL.
N. 02314/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2021, proposto da Telecom Italia s.p.a. (Tim), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina, n.47;

contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza 13 gennaio 2021, n. 448 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Vincenzo Lopilato.

L'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.

FATTO

1.- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nel mese di settembre 2019, con atto n. 11469, invitava Telecom Italia s.p.a. (d'ora innanzi solo Tim) a rimuovere possibili effetti di una pratica commerciale scorretta. In particolare, si trattava del contenuto dell'offerta commerciale "Ricarica +" consistente nell'offrire la ricarica per un valore di cinque o dieci euro ma che si risolveva, poi, nell'acquisto di una ricarica effettiva, rispettivamente, di quattro o di nove, con l'aggiunta di altri servizi (minuti e giga illimitati per 24 ore per navigazione internet, voucher per il cinema e per la partecipazione a concorsi a premi). In particolare, si rilevava come le informazioni relative all'effettiva natura dell'operazione commerciale non fossero chiare e complete, in quanto l'utente consultando il sito web di Tim avrebbe dovuto aprire "schermate" ulteriori rispetto a quella principale per comprendere l'effettiva consistenza dell'offerta. Ne conseguiva che tale attività si risolveva in una pratica commerciale scorretta, consistente nel richiedere un pagamento per una offerta non richiesta.

Time, ricevuta la suddetta contestazione, con nota del 30 settembre 2019, faceva presente di avere posto in essere le seguenti condotte: renaming dell'offerta, predisposizione di un nuovo materiale informativo, sensibilizzazione dei partner commerciali sulla necessità di fornire alla

clientela una corretta informativa circa la differenza tra “Ricarica standard” e “Ricarica +”, adozione di nuovi tagli di ricarica standard da 4 e 6 euro.

2.- L’Autorità per garanzie nelle comunicazioni (Agcom), con delibera 16 dicembre 2019, n. 498, contestava anch’essa a Tim il contenuto della suddetta dell’offerta commerciale, ritenendo che tale operazione commerciale fornisse informazioni non corrette e incidesse sulla categorie degli utenti economicamente più deboli che avrebbe voluto l’acquisto di una ricarica “effettiva” di cinque o di dieci, con elusione del divieto di applicazione di costi fissi di ricarica.

3.- Tim ha impugnato tale ultima delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando il difetto di competenza di Agcom e nel merito l’insussistenza dell’illecito.

4.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 448, ha rigettato il ricorso, affermando la sussistenza della competenza dell’Agcom in ragione della diversità delle finalità perseguite dalle norme attribuite dei poteri alle suddette Autorità. Nel merito è stata ritenuta legittima la contestazione dell’illecito.

5.- Tim ha proposto appello, per i motivi riportati nella parte in diritto.

6.- Si è costituita in giudizio l’Autorità resistente, chiedendo il rigetto dell’appello.

7.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2021.

DIRITTO

1.- La questione posta alla legittimità delle delibera dell’Agcom con la quale è stato contestato a Tim di avere posto in essere le condotte commerciali, descritte nella parte in fatto, ritenute lesive dei diritti degli utenti.

2.- L’appello è fondato.

3.- Con un primo motivo, l’appellante ha rilevato l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la delibera impugnata per difetto di competenza dell’Agcom. In particolare, si è affermato, richiamando la sentenza 25 ottobre 2019, n. 7296, di questa Sezione, che la competenza

esclusiva in materia di pratiche commerciali scorrette sia dell'Agcm, con la possibilità di ritenere sussistente la competenza dell'Agcom unicamente quando vengono in rilievo condotte “incompatibili” con quelle che integrano gli estremi della pratica scorretta. Nella specie, si rileva, la condotta contestata dalle due Autorità è la medesima, con la conseguente illegittimità della delibera adottata dall'Agcom.

Il motivo è fondato.

La questione in esame è stata già affrontata dalla Sezione con la citata sentenza n. 7296 del 2019, che ha fatto applicazione dei principi sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. II, con la sentenza 13 settembre 2018, n. 54. E' sufficiente, pertanto, richiamare i passaggi più rilevanti della motivazione per poi valutarne l'applicazione alla fattispecie concreta in esame. Il settore generale delle pratiche commerciali scorrette è disciplinato, sul piano europeo, dalla direttiva 2005/29/CE e, sul piano nazionale, dagli artt. 18-27-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), con cui è stata data attuazione alla suddetta direttiva.

In relazione all'ambito applicativo soggettivo, l'art. 19, comma 1, prevede che la disciplina in esame si applica alle pratiche commerciali scorrette poste in essere tra professionisti e consumatori. Il consumatore è identificato in qualsiasi persona fisica che *«agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale e professionale»* (art. 18, comma 1, lett. a).

La ragione giustificativa della normativa imperativa di protezione è rappresentata dall'esigenza di tenere conto della debolezza contrattuale – derivante dallo squilibrio informativo nei rapporti con il professionista – del soggetto che pone in essere atti negoziali per scopi oggettivi di consumo.

La normativa in esame fa rientrare nel proprio perimetro applicativo anche le cd. microimprese (art. 18, lett. d-*bis*, cod. cons.).

In relazione all'ambito applicativo oggettivo, la nozione di “pratica” commerciale scorretta evoca il concetto di “attività”, e non di “atto” negoziale, che pone in essere l'imprenditore o il professionista. Si tratta,

pertanto, di un comportamento che ha valenza generale che si inserisce, in quanto tale, nell'ambito di una strategia di impresa o professionale finalizzata a trarre illeciti vantaggi economici con pregiudizio delle parti contrattuali deboli.

L'art. 20 ha previsto che una pratica è scorretta se ricorrono due condizioni: i) la sua contrarietà alla «*diligenza professionale*»; ii) la sua idoneità «*a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori*» (comma 1).

Nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette, il Codice del consumo distingue quelle ingannevoli e quelle aggressive.

L'art. 21 dispone che «*è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*».

A tale definizione segue una elencazione esemplificativa di tipo casistico.

L'art. 24 prevede che «*è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*».

A tale definizione segue, anche in questo caso, una elencazione esemplificativa di tipo casistico.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 26, comma 1, lett. f cod. cons., riprendendo quanto disposto dall'allegato I, punto 29, della direttiva n. 29 del 2005, qualifica come aggressiva la pratica consistente nell'«*esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti*

che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto» (cd. fornitura non richiesta).

Da quanto riportato risulta come il legislatore abbia provveduto a declinare il concetto generale di correttezza professionale mediante una “tipizzazione” normativa delle regole di condotta che costituiscono attuazione del concetto stesso. Si tratta, però, della definizione di comportamenti che vengono descritti in modo non preciso. È, pertanto, necessario che la effettiva “tipizzazione” si svolga nella fase di accertamento amministrativo e giudiziale della pratica.

L’art. 27, comma 9, Cod. cons. ha previsto che l’Autorità, con il provvedimento che vieta la pratica, applica *«una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione».*

3.– Il settore particolare delle comunicazioni elettroniche è disciplinato, sul piano europeo, dalla direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), dalla direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), dalla direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), dalla direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e dalla direttiva 2002/77/CE alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Sul piano nazionale, l’attuazione di tali direttive è avvenuta, in particolare, con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Tale normativa regola un servizio pubblico inteso come insieme di prestazioni erogate all’utente.

La finalità perseguita dal legislatore europeo è stata quella di assicurare il principio di “concorrenza nel mercato” mediante la progressiva

liberalizzazione del settore, con lo scopo di fare in modo che tutti gli operatori possano in esso esercitare la propria libertà di iniziativa economica. Tale processo di liberalizzazione ha indotto, però, il legislatore ad intervenire con funzione di regolazione esercitata direttamente con norme imperative o mediante l'Autorità amministrativa indipendente, individuata nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 31 luglio 1997, n. 249).

Sul piano soggettivo, la normativa in esame si applica all'utente che è *«la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico»* (art. 1, comma 1, lett. pp), il quale può essere anche *«utente finale»*, ossia l'utente *«che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico»* (art. 1, comma 1, lett. qq).

Il Codice fornisce una definizione anche più ristretta di consumatore che viene definito come *«l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta»* (art. 1, comma a, lett. j).

Sul piano oggettivo sono disciplinate le *«reti»* e *«i servizi»* di comunicazione elettronica e, cioè, in generale *«i mezzi di trasmissione»*, con esclusione della disciplina dei contenuti dei servizi.

Lo scopo complessivo di tale intervento regolatorio è duplice: tutelare il mercato nella sua interezza e tutelare le parti deboli che sono tali in quanto si possono trovare in una situazione di asimmetria informativa rispetto agli operatori economici che operano in ambiti di loro competenza.

L'art. 98, comma 16, attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorità di regolazione del settore *«controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere*

l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti».

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 2007, n. 7, prevede che *«al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto».* Il comma 4 dello stesso decreto-legge dispone che L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle suddette disposizioni.

4.— Il rapporto tra le due Autorità è disciplinato dall'art. 19, comma 3, del Codice del consumo, il quale prevede che *«in caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette» prevalgono sulle disposizioni di disciplina delle pratiche commerciali scorrette «e si applicano a tali aspetti specifici».*

L'art. 27, comma 1-bis, introdotto dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, prevede quanto segue: i) *«anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (...), acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente»; ii) «resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta»; iii) «le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze».*

Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 7296 del 2019, ha escluso che tale norma abbia inteso riferirsi ai criteri penalistici della specialità e dell'assorbimento.

Il primo criterio si basa su quanto disposto dall'art. 15 codice penale, secondo cui *«quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito»*. Occorre, pertanto, effettuare un confronto tra gli elementi strutturali delle fattispecie, secondo uno schema logico-formale: il fatto descritto nella norma speciale contiene tutti gli elementi del fatto descritto nella norma generale, con i più gli elementi "specializzanti". E' questo un criterio seguito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze 11 maggio 2012, nn. 11-13 e nn. 15-16, prima della riforma del 2014, che hanno effettuato, invero, un confronto tra interi "settori" normativi, quello delle pratiche commerciali scorrette e quello delle comunicazioni elettroniche. In questa prospettiva, le Autorità di settore hanno rilevanti spazi di intervento.

Il secondo criterio si basa su una valutazione delle specifiche condotte per valutare se, in quel ramo dell'ordinamento, la commissione di un reato comporti, normalmente, la commissione di un secondo reato, con la conseguenza che il primo assorbe l'intero disvalore del fatto concreto. E' questo un criterio seguito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 9 febbraio 2016, n. 3. In particolare, si è affermato che il raffronto debba essere effettuato non tra interi settori o tra fattispecie astratte prefigurate dalle norme, ma tra le fattispecie concrete valutando se le condotte contestate si pongano in una relazione di progressione illecita. In questa prospettiva, per valutare i rispettivi spazi di intervento delle due Autorità occorre valutare, di volta in volta, le condotte poste in essere.

Questo Consiglio, con la sentenza n. 7296 del 2019, ha affermato, richiamando quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la citata sentenza n. 54 del 2018, quanto segue.

Nella prospettiva europea, la nozione di «*contrasto*» denota «*un rapporto tra le disposizioni cui si riferisce che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle*». Ne consegue che «*contrasto*» sussiste unicamente quando «*disposizioni estranee*» alla direttiva n. 29 del 2005, disciplinanti «*aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali*», impongono «*ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili*» con quelli stabiliti dalla suddetta direttiva.

Da quanto esposto risulta come il Giudice Europeo ritenga che il criterio di risoluzione di una possibile concorrenza di norme che disciplinano la condotta contestata sia costituito non dal “criterio di specialità” ma dal “criterio di incompatibilità”.

Il primo criterio presuppone che le due discipline presentino aspetti comuni e aspetti differenti. Il secondo criterio presuppone che tra le due discipline sussista una complessiva divergenza di contenuti che non ne consenta neanche l’astratta coesistenza.

Questa interpretazione è aderente al significato letterale dell’art. 19, comma 3, Cod. cons. e coerente con quanto lo stesso legislatore nazionale ha disposto con l’art. 27, comma 1-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 21 del 2014.

Il nuovo criterio elaborato dalla Corte di Giustizia decreta, pertanto, l’abbandono dei criteri di matrice penalistica che sono poco compatibili con la natura delle regole di condotta contemplate nei due settori. In questa prospettiva, l’espressione «*aspetti specifici*» della pratica commerciale scorretta impone un confronto non tra interi settori o tra fattispecie concrete, ma tra singole norme generali e di settore, con applicazione di queste ultime soltanto qualora esse contengano profili di disciplina incompatibili con quelle generali di disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Ne consegue che la normativa di settore non disciplinerà pratiche commerciali scorrette, ma condotte che presentano aspetti di divergenza radicale con tali pratiche.

In definitiva, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la regola generale è che, in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La competenza delle altre Autorità di settore è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli «*aspetti specifici*» delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili.

Applicando questi principi al caso di specie, la competenza è esclusivamente dell'Agcm.

La condotta contestata a Tim dalle due Autorità è la medesima e consiste nell'aver effettuato una offerta commerciale “Ricarica +” che prevede una ricarica per un valore di cinque o dieci euro ma che si risolveva, poi, nell'acquisto di una ricarica effettiva, rispettivamente, di quattro o di nove euro, con l'aggiunta di altri servizi (minuti e giga illimitati per 24 ore per navigazione internet, voucher per il cinema e per la partecipazione a concorsi a premi).

Non rileva - come sostenuto dal primo giudice e ribadito, nel presente giudizio, con memoria difensiva dall'Agcom con memoria - l'asserita diversità delle finalità perseguite dalle rispettive norme di regolazione dei poteri delle due Autorità e consistenti, secondo il Tar, da un lato, nel divieto di realizzare pratiche commerciali scorrette inducendo il consumatore ad effettuare scelte che altrimenti non avrebbe effettuato, dall'altro, nel divieto di introdurre costi fissi di ricarica.

In primo luogo, perché la finalità perseguita dalle norme non è elemento rilevante ai fini della individuazione del criterio di riparto delle competenze tra le Autorità, che si basa, come sopra esposto, sul criterio di “incompatibilità” delle condotte che ha valenza essenzialmente strutturale.

In secondo luogo, perché, in ogni caso, la finalità è sostanzialmente analoga e consiste nel tutelare la parte debole da condotte che integrano gli estremi di illeciti informativi. Ciò che muta è esclusivamente la formulazione della

norma che, nel settore delle comunicazioni elettroniche, prescrive il divieto di applicare costi fissi per la ricarica di carte prepagate.

Deve, pertanto, ritenersi che le condotte contestate dalle due Autorità siano sostanzialmente sovrapponibili, con la conseguenza che non si può ritenere che la normativa di settore disciplini profili della condotta “incompatibili” con quelli che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice si sarebbe potuti pervenire soltanto applicando non il criterio di “incompatibilità” ma il diverso criterio di specialità fondato sul raffronto tra gli elementi strutturali delle fattispecie.

In questo contesto non è neanche necessario evocare il principio del *ne bis in idem*, il quale vieta di iniziare un secondo procedimento sanzionatorio una volta definito quello precedente per la stessa condotta (art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu; art. 50 della Carta di Nizza, art. 649 cod. proc. pen.). Tale principio opera quando viene in rilievo il cd. *idem factum* e cioè il “medesimo fatto”, inteso in senso naturalistico, che ricomprende condotta, nesso di causalità e evento.

Nella specie, il divieto per l’Agcom di iniziare un secondo procedimento deriva non dal suddetto principio ma, per le ragioni indicate, dalla mancanza di competenza ad adottare provvedimenti nel settore delle pratiche commerciali scorrette. In altri termini, l’Agcom non può iniziare il secondo procedimento non tanto perché sul “medesimo fatto” si è già pronunciata l’Agcm ma perché non ha competenza in applicazione del criterio di “incompatibilità” che, si ribadisce, presuppone che venga in rilievo un “diverso fatto” che presenti elementi “incompatibili” con il fatto oggetto del potere esercitato dall’Agcm.

4.- L’accoglimento del motivo sopra riportato, relativo alla dedotta incompetenza dell’Autorità emanante, esime il Collegio dall’esaminare le censure relative al merito della contestazione, non potendo l’appellante ottenere maggiore utilità dall’esame di tali ulteriori motivi.

5.- La particolare natura della controversia e, in particolare, la circostanza che si tratta delle prime applicazioni successive alla sentenza di questo Consiglio n 7296 del 2019del 2019, giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la delibera 16 dicembre 2019, n. 498 dell'Autorità per garanzie nelle comunicazioni;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO